

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 gennaio 2014, n. 7

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 298 del 15 novembre 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biomassa della potenza di 13 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia loc. Rignano Garganico Scalo, ai sensi dei comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Enterra S.p.a., con sede legale in Orio al Serio (Bg).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

alla Società Enterra S.p.a., con sede legale in Via Portico, 59-61 - Orio Al Serio (BG) con Determinazione Dirigenziale n. 298 del 15 novembre 2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biomassa della potenza di 13 MWe, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia in località "Rignano Garganico Scalo", ai sensi dei comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

in data 7 maggio 2012 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 9.5.2012 - 0004222, la società depositava:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore - fornitore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato e fornitura delle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- copia fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione e del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto a favore del Comune di Foggia;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto a favore della Regione Puglia, come disposto dalla D.G.R. n. 3029/2010.

in data 9 maggio 2012 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 17.5.2012 - 0004740, integrata da una nota di errata corrige del 29.6.2012 acquisita al prot. AOO_159 del 2.7.2012 - 0006292, la società ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 11.5.2012 con relativa nomina del direttore dei lavori;

in data 25 settembre 2012 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 8.10.2012 - 0009442, la società ha comunicato, in aggiornamento alla documentazione già presentata, la sostituzione del direttore dei lavori a far data dal 1.10.2012;

in data 29 novembre 2012 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 12.12.2012 - 0011625, la società ha comunicato, in aggiornamento alla documentazione già presentata, la dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore - Fornitore.

in data 29 novembre 2012 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 12.12.2012 - 0011625, la società ha comunicato, in aggiornamento alla documentazione già presentata, la dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore - Fornitore.

in data 24/09/2013 con nota prot. AOO_159 - 0007578 l'Ufficio Energia inviava alla società Enterra Spa, nota di verifica amministrativa dell'autorizzazione unica di cui alla D.D. n. 298/2011 e specificamente sulla sostituzione delle fideiussioni rilasciate a favore della Regione e del Comune ritenute non idonee;

con nota del 17 ottobre 2013 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 18.10.2013 - 0008176, la società formulava richiesta di proroga di 24 mesi dei termini del completamento dei lavori di costruzione delle opere civili con le tempistiche necessarie alla fabbricazione degli impianti specialistici, in particolare caldaia e turbina;

con nota del 14 novembre 2013 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 15.11.2013 - 0008967, la società sollecita il provvedimento di proroga al fine di indicare alle compagnie assicurative, prima di rilasciare le nuove polizze a garanzia dell'esecuzione delle opere (entro il termine dell'autorizzazione Unica) per conoscere il tempo residuo, a disposizione della società richiedente, per completare le opere;

con nota del 24 dicembre 2013 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 24.12.2013 - 0010376, la società deposita le nuove polizze a garanzia dell'esecuzione delle opere a favore della Regione Puglia e del comune di Foggia;

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

Considerato che:

- con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;
- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal

comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."

- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";
- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 11/11/2014 in quanto decorrente dalla data di inizio lavori e quindi dal 11/05/2012
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;
- il Comune di Foggia con nota prot. 33666 del 11.4.2013, acquisito agli atti d'ufficio al prot. AOO_159 - 22.4.2013 - 0003351, ha trasmesso nota del Comando della Polizia Municipale relativo al controllo nelle aree interessate dagli interventi, effettuato in data 14.2.2013, riscontrando lavori edili consistenti nella ristrutturazione della vecchia recinzione dell'ex zuccherificio e della palazzina ivi esistente da adibire ad uffici;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga del termine di fine lavori di mesi 24, ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione dell'impianto a biomassa;

L'adozione del provvedimento di proroga è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude ne esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) che restano disciplinate dalle specifiche normative di settore.

Come risulta dalla relazione istruttoria, agli atti del Servizio, rep. n. 7 del 30 gennaio 2014, a firma di Felice Miccolis il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni del 17 ottobre 2013, nota acquisita al prot. AOO_159 del 18.10.2013 - 0008176 e del 4.11.2013, nota acquisita al prot. AOO_159 del 15.11.2013 - 0008967, delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta di proroga dei termini di inizio lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biomassa della potenza di 13 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia, ai sensi dei comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Enterra S.p.A., con sede legale Via portico, 59/61 - Orio al Serio (BG).

Di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, la proroga dei termini di ultimazione lavori di 24 mesi;

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e

del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, al Comune di Foggia ed al G.S.E.

Art. 6)

Il presente provvedimento non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggi-

stico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) che restano disciplinate dalle specifiche normative di settore.

Art. 7)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 gennaio 2014, n. 8

Proroga dei termini di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 52 del 6 giugno 2013 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 5,25 MW, ad integrale ricostruzione dell'impianto costituito da 15 aerogeneratori monopala e delle opere connesse e delle infrastrutture da realizzarsi nel Comune di Rocchetta San Antonio (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.a., con sede legale Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;